



COMUNE DI

ZENEVREDO

ORDINANZA N. 2/2019

**PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ**

**DISPOSIZIONI RELATIVE
AL POSSESSO E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE**

IL SINDACO

Ritenuto necessario adottare specifiche disposizioni sulla gestione degli animali in genere e dei cani in particolare, a qualsiasi titolo detenuti, presenti sul territorio comunale;

Ravvisata la necessità di emanare uno specifico provvedimento che fornisca soluzioni concrete ai numerosi problemi segnalati a causa degli animali domestici e d'affezione non adeguatamente custoditi e controllati, volto principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità ed il benessere dei cittadini e dei loro animali;

Dato atto che esiste un effettivo disagio dei cittadini determinato dalla presenza di cani non adeguatamente custoditi nei luoghi pubblici e di uso pubblico che, se non accompagnata da un comportamento responsabile dei loro conduttori può pregiudicare la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali, nonché determinato dalla presenza delle relative deiezioni sul suolo;

Preso atto che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

Considerato di fondamentale importanza responsabilizzare nella fattispecie i proprietari, i possessori e i conduttori di cani, allo scopo di prevenire situazioni di pericolo per la cittadinanza e di rischio per la circolazione stradale;

Ritenuto necessario adottare una specifica sanzione amministrativa da applicarsi nei confronti dei trasgressori;

Vista la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che attribuisce ai Comuni compiti in materia;

Visti gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la circolare della D.G. della Sanità n. 56/2002;

Viste le ordinanze 12 dicembre 2006, 9 settembre 2003, del Ministero della Salute;



COMUNE DI
ZENEVREDO

Visto l'art. 2052 del Codice Civile;

Viste e fatte salve le disposizioni e le pene disciplinate dagli artt. 544 bis, 638, 659, 672 e 727 del Codice Penale inerenti l'uccisione, il danneggiamento di animali altrui, l'omessa custodia, il maltrattamento o l'abbandono di animali, nonché il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;

Tutto ciò premesso e fatti salvi i diritti di terzi, con efficacia immediata

ORDINA

1. ai proprietari, possessori o conduttori di cani, di **custodire adeguatamente** i propri animali e di impedirne il libero vagare nel centro abitato, sulle strade pubbliche e relative pertinenze;
2. di **condurre i cani al guinzaglio in ogni luogo e situazione**, ivi compresi i locali pubblici, gli uffici aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e le aree a qualsiasi titolo adibite a vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, qualunque sia la loro razza o taglia, e di dotarsi di idonea museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
3. di condurre i cani nei parchi e nel verde pubblico dotati di guinzaglio e museruola, mantenendo una distanza di almeno 15 metri dalle aree predisposte ai giochi dei bambini;
4. di custodire in maniera adeguata i cani posti a difesa delle case e delle proprietà in modo che non possano arrecare danno o disturbo alla cittadinanza, aggredire i passanti o rappresentare un pericolo per gli utenti della strada;
5. **è fatto obbligo ai proprietari o conduttori di animali di portare con sé idonei strumenti di raccolta delle deiezioni e di provvedere alla pulizia delle stesse**; tali strumenti devono essere esibiti a richiesta degli organi addetti alla vigilanza;
6. le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti;
7. è fatto obbligo ai responsabili degli uffici e dei locali pubblici e ai titolari degli esercizi commerciali di fare osservare la presente ordinanza;
8. i trasgressori alle disposizioni fissate dalla presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge n. 689/1981, compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 250,00, fatte salve le sanzioni penali o diverse sanzioni previste dall'ordinamento giuridico superiore;
9. in caso di recidiva, da parte dello stesso trasgressore, o quando si ravvisino situazioni pericolose, potrà essere disposto, su proposta dell'amministrazione comunale o da altre Forze dell'Ordine, un accertamento sulla capacità di conduzione del cane a cura del Servizio Veterinario dell'ATS competente sul territorio del Comune di Zenevredo;



COMUNE DI
ZENEVREDO

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune e all'albo pretorio online;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- all'ATS di Pavia;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Montù Beccaria.

AVVERTE

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione.

Zenevredo, 18 maggio 2019

IL SINDACO

